

[omissis]

### **Fatto**

1. La Corte d'Appello di xxx, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto dal xxx avverso la sentenza del giudice di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di xxx, dipendente del xxx inquadrata nella categoria C1, all'inserimento nella graduatoria degli idonei al corso di riqualificazione per il passaggio alla posizione C2.
2. La Corte territoriale ha rilevato che: il bando n. prot. 69966 del 30.7.2001, con il quale era stata indetta la procedura per la progressione interna alla qualifica C2 alla quale aveva partecipato la xxx, aveva previsto, quali requisiti di ammissione alla procedura, oltre all'appartenenza al ruolo unico del xxx ed all'inquadramento nelle posizioni economiche interessate ai percorsi di riqualificazione alla data del 31.10.2000, anche il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno o, in alternativa, l'esperienza professionale prevista dall'Allegato A del CCNL di comparto 1998-2000; detto Allegato per l'accesso alla posizione economica C2 aveva richiesto per il personale interno non in possesso del diploma di laurea il requisito della esperienza professionale maturata nella posizione di provenienza ( C1 e C1S) e il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
3. La Corte territoriale ha affermato che l'Amministrazione non poteva modificare i requisiti previsti dal bando, il quale non aveva differenziato le diverse tipologie dei diplomi di scuola secondaria superiore in ragione della durata del corso di studi.
4. Essa, inoltre, ha ritenuto che il diploma di scuola magistrale conseguito dalla xxx al termine di un corso di studi triennale rientrava tra quelli previsti dall'art. 191 c. 2 del D. Lgs. n. 297 del 1994 e ha affermato che le argomentazioni svolte dal xxx in relazione alla posizione in graduatoria della xxx non risultavano provate.
5. Avverso questa sentenza il xxx ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. xxx è rimasta intimata.

### **MOTIVI**

Sintesi dei motivi di ricorso

6. Con il primo motivo il xxx denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell'art. 2 del Bando di concorso e dell'Allegato A del CCNL Comparto Ministeri 1998-2001. Addebita alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere che, ai fini dell'accesso alla posizione funzionale C2, il possesso del diploma della scuola superiore secondaria e l'esperienza professionale acquisita fossero requisiti tra loro alternativi.
7. Con il secondo motivo il xxx denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., erronea e falsa applicazione dell'art. 191 del D.Lgs. n. 297/1994. Sostiene, richiamando a sostegno delle proprie argomentazioni decisioni del giudice amministrativo, che: il diploma conseguito all'esito di un corso di studi di durata triennale non è equivalente ai fini dei concorsi pubblici al diploma di scuola superiore; la circostanza che l'art. 191 del T.O n. 297 del 1994 ricomprenda gli istituti magistrali nell'ambito di quelli secondari superiori non comporta l'equiparazione del diploma conseguito in esito al corso di studi triennale a quello conseguito all'esito di un corso di studi di durata quinquennale. Tanto sul rilievo che il c. 6 dell'art. 191 del citato T.O n. 297 del 1994 prevede l'istituzione di corsi integrativi per l'accesso a qualsiasi corso di laurea.
8. Con il terzo motivo il xxx denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. insufficiente ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Addebita alla Corte territoriale di non avere spiegato la ragione del rigetto dell'eccezione di carenza di interesse della xxx, formulata sul rilievo della posizione non utile da questa rivestita nella graduatoria.
9. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
10. Non è fondata la censura (primo motivo) che addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto, in contrasto con l'art. 2 del bando di concorso e dell'Allegato A del CCNL, che il possesso del titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore) e l'esperienza professionale maturata nella posizione di provenienza fossero tra loro alternativi.

11. Il Collegio osserva che la Corte territoriale (cfr. punto 2 di questa sentenza) non ha affatto affermato che i requisiti del titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore) e della esperienza professionale (anzianità di quattro anni nella posizione economica di provenienza) fossero stati previsti dal bando in via tra loro alternativa.

12. La Corte territoriale, di contro, nella ritenuta incontestata sussistenza in capo alla xxx del requisito della esperienza professionale maturata nella posizione economica di provenienza, ha ritenuto che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante xxx, la lavoratrice fosse in possesso anche del requisito del titolo di studio richiesto dal bando per il personale interno (diploma di scuola superiore secondaria).

13. E', del pari, infondata la censura (secondo motivo) che addebita alla Corte territoriale la violazione e la falsa applicazione dell'art. 191 del D. Lgs. n. 297 del 1994.

14. Il Collegio ritiene di dare continuità, condividendolo, all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui " la scuola magistrale rientra, ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1994, tra le scuole di istruzione secondaria superiore" (Cass. SSUU n. 26281/200tr Cass./24460/2016).

15. Va rilevato che il bando di concorso relativo alla procedura di riqualificazione professionale dedotta in giudizio, "in parte qua" riprodotto nel ricorso e nella sentenza impugnata, richiamò in maniera espressa l'Allegato A del CCNL del Comparto Ministeri del 1998-2001; quest'ultimo ha richiesto, in relazione al personale interno proveniente dalle posizioni economiche C1 e C1S, per l'accesso alla posizione C2 il possesso del diploma di laurea nel solo caso in cui il personale interno fosse privo del requisito dell'esperienza professionale maturata nella posizione di provenienza, ed ha, invece, ritenuto sufficiente il possesso del diploma di scuola secondaria superiore in presenza del requisito della esperienza professionale quadriennale maturata nella posizione di provenienza.

16. La chiara ed inequivoca formulazione dell'Allegato A del CCNL attesta che esso fece esclusivo riferimento al tipo del titolo di studio, tacendo su quale dovesse essere la durata del corso di studi necessario per conseguirlo. Da quanto si desume dall'art. 2 del Bando, nella parte riprodotta nel ricorso, neanche quest'ultimo pose differenziazioni in ordine alla tipologia del diploma di scuola secondaria superiore ed alla durata del corso di studio, perchè si limitò a richiamare la clausola della negoziazione collettiva contenuta nell'allegato A del citato CCNL.

17. Sicchè, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, seguendo la interpretazione propugnata dal ricorrente si finirebbe con l'imporre, per la partecipazione al concorso, una condizione non prevista dal bando.

18. I principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6034 del 2014, richiamata dal xxx nel corso della discussione orale, diversamente da quanto opina il ricorrente, non offrono elementi idonei a superare l'orientamento di questa Corte richiamato nel punto 14 di questa sentenza perchè relativi a fattispecie, diversa da quella dedotta in giudizio, nella quale venivano in rilievo la sussistenza dei requisiti per la concessione della licenza per l'attività di vigilanza e di trasporto dei valori e l'art. 24 del T.U. Art. 24 T.U. 22 gennaio 1925, n. 432.

19. Il terzo motivo è inammissibile perchè, a fronte delle argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha spiegato in maniera chiara ed esaustiva che il xxx non aveva offerto alcuna prova a sostegno del dedotto difetto di interesse della xxx ad agire in giudizio in ragione della non favorevole posizione in graduatoria, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata vizi motivazionali in relazione ad un "punto" decisivo ma non indica quale sia il fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al quale la motivazione sia mancata ovvero sia insufficiente. Va al riguardo rilevato che trova applicazione l'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. Nel testo vigente successivamente alle modifiche apportate dall'art. 2 c. 1 del D. Lgs. n. 40 del 2006 (la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20.2.2012).

20. Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo in esame consegue al fatto che il xxx non ha riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, la graduatoria, che non risulta allegata al ricorso, in relazione alla quale è stato dedotto il difetto di interesse della xxx. Tale omissione è in contrasto con i principi sanciti dall'art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, che onerano la parte ricorrente, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art.

360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un "error in procedendo", ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, non solo diriprodurre nel ricorso il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

21. Va rilevato che nella fattispecie in esame la generica indicazione che la graduatoria sia rinvenibile nel "fascicolo di appello all. 1" non consente di esaminare "ex actis" la fondatezza della censura, in quanto il ricorrente non ha specificato se si tratta del fascicolo di ufficio ovvero del fascicolo di parte, il quale non risulta allegato al ricorso al pari della richiesta di acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di appello.

22. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.

23. Non v'è spazio per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la xxx è rimasta intimata.

### **PQM**

La Corte

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018.